



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**Visti** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

**Visto** il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**Visto** il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visti** i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

**Visto** in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché il successivo Decreto del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017 di integrazione e modifica dei componenti;

**Vista** la nota della Direzione Generale Bilancio prot. 6794 del 31 maggio 2017 nella quale, nelle more della nomina del nuovo Segretario regionale MiBACT delle Marche, è stato conferito, da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli, alla dott.ssa Maura Del Borrello, l'incarico di sostituzione del Dirigente per gli adempimenti di cui all'articolo 39 del DPCM 29 agosto 2014, n.171;

**Vista** la nota prot. n. 39870 del 10/06/2015 del Comune di Fano con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Unità Immobiliare angolo Via Alavolini-ViaMontevecchio" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 15/06/2015 (prot. n. 1497);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 7974 del 10/05/2017, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con note prot. 6232 del 22/07/2015 e prot. 8137 del 08/10/2015, dal quale si rileva che il fabbricato riveste interesse archeologico essendo situato nei pressi dell'Anfiteatro romano nonché all'interno del circuito murario romano e pertanto si ritiene imprescindibile che qualsiasi progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso allo stesso Ufficio per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

**Visto** il verbale della riunione n. 7 della Commissione del giorno 28/06/2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che: "la Commissione, non essendoci riscontri oggettivi alla presenza di reperti archeologici nel sottosuolo dell'immobile, ritiene che allo stato attuale il bene non sia da sottoporre a tutela archeologica, tuttavia, visto che l'immobile è situato nei pressi dell'Anfiteatro romano, nonché all'interno del circuito murario romano, il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per eventuali prescrizioni di competenza;

## Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Unità Immobiliare
Comune	Fano
Provincia	Pesaro e Urbino
Nome strada/n. civico	Via Montevecchio n. 46
Distinto al C.F.	Foglio 141 particella 1699 sub. 4
Confinante con	Foglio 141 particelle 302 e 303 C.F.
Confinante con altro elemento:	Via Montevecchio, Via Alavolini
Proprietario:	Comune di Fano

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

## DELIBERA

**Art. 1** L'immobile denominato "Unità Immobiliare", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.



PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Funzionario Incaricato

Dott.ssa Maura Del Borrello